



Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO
Dott. Silvia DI BRACCIO

----- * -----

Dott. Federico CASAGRANDE
Dott. Stefano FERRAZZA
Dott. Ruben MORICONI
Dott. Eugenio PEDRETTI

Genova, 10 Marzo 2016

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Circolare n.5/2016

OGGETTO: Regime Del Reverse Charge

Definizione dell'istituto


Quando un **soggetto residente** acquista beni o i servizi da un operatore **non residente** che non ha nominato in Italia un proprio rappresentante fiscale, opera l'istituto della "**inversione contabile**" (reverse charge): la fattura va emessa dallo stesso soggetto che riceve la cessione o la prestazione sostituendosi all'operatore estero. Oltre a tali casistiche esiste un reverse charge c.d. **interno** (Italia su Italia) che torna applicabile per determinate tipologie di operazioni

Nuova disciplina sanzionatoria dal 1° gennaio 2016

Nessuna conseguenza per il cessionario o committente che assolve l'IVA con il meccanismo del reverse **charge** in relazione ad operazioni non soggette al tributo: in sede di accertamento, gli effetti dell'auto-applicazione dell'imposta - che non comporta nessun danno all'Erario - saranno totalmente neutralizzati, senza applicazione di sanzioni. Solo se si tratta di **operazioni inesistenti**, fermo restando che l'IVA non è dovuta, si applicherà al soggetto la sanzione dal **5 al 10%** dell'imponibile. Le importanti novità sono state introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015, di revisione del sistema sanzionatorio tributario

Reverse charge: cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop

Il D.Lgs. n. 24 del 2016 estende, a decorrere dal **2 maggio 2016** (60 giorni dall'entrata in vigore del decreto), il reverse **charge** interno alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché ai dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Inoltre, viene attribuito al Ministero dell'Economia e delle finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile.



Rapporto con lo "split payment"

Il meccanismo dello split payment prevede che il cedente/prestatore che effettui operazioni nei confronti di **enti pubblici** che non agiscono in qualità di soggetto passivo deve emettere fattura addebitando l'IVA e annotando "IVA da versare a cura del cessionario committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72". Avviene quindi un trasferimento del debito di imposta dal cedente/prestatore al cessionario/committente, ma al contempo non vi è alcuna inversione contabile: l'imposta è **versata direttamente dall'ente pubblico** all'Erario, senza passare al soggetto passivo. La differenza tra i due meccanismi consiste quindi nell'addebito d'imposta senza incasso, in modalità separata, mentre con l'inversione contabile l'imposta non viene addebitata ma è contabilizzata nelle fatture attive e passive. Inoltre, essendo l'ente pubblico direttamente responsabile del versamento dell'imposta, manca il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario presente nell'inversione contabile

Estensione del reverse charge interno

Dal **1° gennaio 2015**, il meccanismo del reverse charge è stato esteso anche ai servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relativi ad edifici. Per un periodo di **quattro anni**, il meccanismo del reverse charge dovrà essere applicato anche:

- a) trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra (DIR. 2003/87/CE);
- b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- c) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22 dicembre 2015 ricorda che l'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter), del DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge di stabilità 2015, produce effetti già per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente e considerata la complessità delle questioni e i relativi profili di incertezza, l'Agenzia fa salvi gli comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione del documento di prassi, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni con la sola eccezione di quelle commesse nell'ambito di una frode fiscale.

Cordiali saluti

Studio Roviida

Studio Cidda Grondona